



TRIBUNALE DI MONZA

prot. 2426
21

Monza, 12 ottobre 2021

OGGETTO: Revoca lavoro agile e adozione di misure di contenimento e contrasto contagio covid-19

Il Presidente Reggente, nella vacanza del posto di dirigente amministrativo,

Preso atto che con D.M. 8/10/2021 in attuazione dell'art. 1 comma 1 del DPCM 23 settembre 2021, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha decretato, con decorrenza 15 ottobre 2021, il rientro in presenza di tutto personale;

Considerato che l'organizzazione del personale di questo tribunale, per le peculiarità del servizio, prevedeva già una quota minimale di lavoro agile e che, dunque, tale modalità lavorativa dovrà ritenersi non più attuabile dalla data del 15 ottobre 2021;

Che, a tale disposizione generale, che qualifica il lavoro agile non più come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, si potrà derogare in casi limitati secondo le disposizioni del DPCM citato e in particolare:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
 - b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
 - c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
 - d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta; t) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
- 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
- e) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- f) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo;



Tenuto conto della carenza di personale sofferta da questo Tribunale che non consente di prevedere la fruizione della modalità di lavoro da remoto se non in misura residuale e in relazione a particolari condizioni personali di fragilità del lavoratore, attestata dalle competenti autorità sanitarie;

Considerato che questa amministrazione ha già previsto la flessibilità degli orari di lavoro dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, onde evitare che l'afflusso del personale si concentri in un'unica fascia oraria;

Rilevato che, nel caso di condizione di fragilità del lavoratore, di cui alla nota di servizio in data 26/11/2020 e in linea con le indicazioni del medico competente, ciascun dipendente cui sia stato riconosciuto lo status di "soggetto fragile" ai sensi del D.M. 18/10/2021 art. 2 comma 2 emessa a tutto luglio 2021, dovrà prendere contatto con il medico del lavoro competente all'indirizzo marco.d'orso@synlab.com o con l'ATS Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, in persona del Dott. Agnesi con sede in Desio, Indirizzo posta elettronica ordinaria: psaldirezione@ats-brianza.it e Indirizzo posta elettronica certificata: @ats-brianza.it protocollo@pec.ats-brianza.it, segnalando ogni informazione che si ritenga utile per l'aggiornamento della propria situazione sanitaria.

Considerato che il personale che sia in possesso di attestazione rilasciata dai medici precedentemente competenti e non abbia trasmesso finora all'Ufficio alcuna certificazione, rilasciata dagli organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologia oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, né abbia trasmesso ai medici competenti alcuna documentazione utile all'attestazione di "soggetto fragile", è tenuto a **provvedere immediatamente e comunque non oltre il 15 ottobre 2021**, per consentire al medico aggiornamento tempestivo.

Ritenuto che decorsa inutilmente tale data, a partire dal 15 ottobre p.v., il personale inadempiente verrà collocato, a scelta di ciascun dipendente in riposo compensativo (se in possesso del relativo credito) e/o in ferie (o altro istituto di assenza previsto dal CCNL) fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, al fine di garantire cautelativamente il distanziamento dal luogo di lavoro, mediante gli ordinari istituti di assenza, fino all'accertamento della fragilità secondo i nuovi orientamenti scientifici e normativi, ai soggetti con pregressa declaratoria di fragilità.

Considerato che per nessuna ragione dovrà essere depositata o trasmessa a questo Ufficio alcuna documentazione attestante patologie o altre informazioni riservate, evidenziando come tale documentazione di carattere privato debba essere mantenuta esclusivamente nella sfera di comunicazioni tra dipendente e medico competente.

Considerato altresì che il D.L. 127 del 21 settembre 2021, art. 9 – quinquies ha disposto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

Preso atto che il suddetto obbligo grava anche sui soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (manutenzione, pulizia locali ecc.);

DISPONE

La **revoca della modalità di lavoro agile ed il rientro di tutto il personale**, a far data dal 15 ottobre 2021, per lo svolgimento della propria attività lavorativa nella sede di servizio.

Che a far data dal 15 ottobre 2021 ogni dipendente amministrativo, magistrato o soggetto che svolge, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di volontariato presso gli uffici di questo Tribunale sia sottoposto a controllo quotidiano del certificato verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 D.L. 22 aprile 2021 n. 52, all'atto dell'ingresso negli uffici (centrali o decentrati) di questo Tribunale, facendo obbligo anche a coloro che accedano da entrate secondarie di presentarsi presso la guardiana o gli addetti ai controlli per l'esibizione e la verifica di validità del green pass.

Si comunichi a

- Magistrati togati e onorari del Tribunale di Monza
- Personale amministrativo Tribunale Monza, OO.SS., RSU
- Giudice di Pace
- UNEP
- RSPP, Medico competente, ATS
- Ordine degli Avvocati di Monza

*Il Presidente Reggente del Tribunale
dott.ssa Patrizia Gallucci*

GALLUCCI PATRIZIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/60164430587
12.10.2021 10:51:24
GMT+01:00

